DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 78/2005

del 10 giugno 2005

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 62/2005 del 29 aprile 2005 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/97/CE della Commissione, del 27 settembre 2004, che modifica la direttiva 2004/60/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/2/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive *Ampelomyces quisqualis* e *Gliocladium catenulatum* ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/3/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive imazosulfuron, laminarin, metossifenozide e S-metolachlor ([4]),

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato II dell'accordo, capitolo XV, è modificato come segue:

1) al punto 12a (direttiva 91/414/CEE del Consiglio) vengono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32005 L 0002**: direttiva 2005/2/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005 (GU L 20 del 22.1.2005, pag. 15),

— **32005 L 0003**: direttiva 2005/3/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005 (GU L 20 del 22.1.2005, pag. 19).»;

2) al punto 12a, quarantanovesimo trattino (direttiva 2004/60/CE della Commissione), viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

— **32004 L 0097**: direttiva 2004/97/CE della Commissione, del 27 settembre 2004 (GU L 301 del 28.9.2004, pag. 53).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2004/97/CE, 2005/2/CE e 2005/3/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

([1]) GU L 239 del 15.9.2005, pag. 44.
([2]) GU L 301 del 28.9.2004, pag. 53.
([3]) GU L 20 del 22.1.2005, pag. 15.
([4]) GU L 20 del 22.1.2005, pag. 19.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Richard WRIGHT

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.